

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1960

#### Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito schema di disegno di legge è inteso a risolvere taluni urgenti e indifferibili problemi organizzativo-funzionali della Ragioneria generale dello Stato ingenerati per una parte dalle maggiori responsabilità e complessità recate nell'amministrazione del personale dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dal decentramento del controllo amministrativo-contabile, attuato con la istituzione delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e per un'altra parte dall'esperienza acquisita nel diuturno espletamento dei compiti d'istituto la quale ha da tempo suggerito l'opportunità di operare talune modificazioni strutturali dell'ordinamento e dei ruoli organici della predetta Ragioneria generale dello Stato onde renderne sempre più spedito e razionalmente efficiente il funzionamento dei relativi servizi del centro e della periferia.

In concreto:

a) il primo comma dell'articolo 1 sostituisce i ruoli organici delle varie carriere dell'Istituto, di cui ai quadri 11, 49 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, modificati, limitatamente alla carriera direttiva dei servizi centrali, dalla legge 6 maggio 1959, n. 276.

La stessa norma, nel contempo, istituisce: — un ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali (utilizzabile anche presso le ragionerie regionali dello Stato) di complessive 250 unità, contro ridimensionamento e riduzione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (tabella A) e di quello della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (tabella B) — che nello schema in esame viene denominato « degli ispettori di finanza » — di 238 posti, allo scopo di adeguare soprattutto il personale delle ragionerie centrali e delle ragionerie regionali dello Stato alla diversa specializzazione professionale richiesta dai relativi compiti, i quali, mentre esigono una più ac-

centuata qualificazione direttiva per l'efficace coordinamento ed espletamento del controllo amministrativo-contabile e la migliore organizzazione gerarchico-funzionale delle rilevazioni statistico-contabili della gestione patrimoniale-finanziaria dello Stato, esigono viceversa adeguate qualificazioni proprie della carriera di concetto nel disimpegno di mansioni computistico-contabili che, ovviamente, con l'andar del tempo, saranno sempre più semplificate dal ricorso alla meccanizzazione;

— un ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali di 300 unità e un altro analogo ruolo di 200 unità per le ragioni provinciali dello Stato, al fine di assicurare direttamente il regolare disimpegno delle mansioni proprie di tali ruoli presso gli uffici centrali e periferici, eliminando così gli inconvenienti manifestatisi fin qui con la utilizzazione di personale fornito, non sempre tempestivamente e in misura sufficiente, dalle altre amministrazioni statali.

In ordine alla cennata sostituzione di ruoli organici si fa presente che:

— per l'accesso al ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (tabella A) viene prevista l'applicazione delle disposizioni riguardanti il personale delle carriere tecniche, atteso che la peculiarità delle funzioni svolte, al centro e alla periferia, dalla Ragioneria generale dello Stato comporta il possesso di titoli di studio specifici (laurea in economia e commercio ovvero talune altre lauree congiunte al diploma di ragioniere e perito commerciale), cognizioni e superamento di esami in materie tecniche, come la ragioneria, la statistica, eccetera, in aggiunta alle cognizioni e al superamento di esami in materie giuridiche ed economiche comuni ai programmi di ammissione alle carriere direttive di carattere meramente amministrativo, nelle quali si avverte assai meno la preoccupante diserzione dei migliori giovani laureati dagli impieghi pubblici in genere e da quelli statali in specie.

Non è superfluo rammentare in proposito che, particolarmente nell'ultimo decennio, i posti messi a concorso pubblico per il ruolo di che trattasi non sono mai stati totalmen-

te coperti e quelli conferiti non hanno sempre riguardato estranei all'amministrazione dello Stato.

Pertanto, a prescindere dall'organica revisione dei programmi di esame che potrà essere disposta in sede di emanazione del nuovo regolamento per i servizi e il personale dell'organo in questione, si rende indispensabile provvedere legislativamente a valorizzare il ruolo in parola se si vogliono indurre i giovani che lasciano gli atenei a orientare le proprie scelte verso i quadri direttivi dell'organo medesimo;

— l'uniformità dei compiti delle ragioni centrali e regionali ha suggerito di porre su di uno stesso piano gerarchico-funzionale i loro direttori anche al fine di avvicinare il livello della direzione di talune di esse alla intervenuta elevazione gerarchica dei funzionari preposti ai servizi amministrativi controllati;

— il ruolo della carriera direttiva degli ispettori (tabella B) riproduce nella limitata dotazione organica di 85 unità il ruolo preesistente della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza, evidenziandone le relative mansioni ispettive nella sua stessa denominazione che rispecchia ora una separazione ed una autonomia di tali mansioni da quelle amministrative dell'Ispettorato generale di finanza alle quali si dovrà provvedere, come per gli altri servizi dell'istituto, con personale degli altri ruoli;

— il ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali attua una tripartizione delle prime tre qualifiche, allo scopo di disporre di personale che possa disimpegnare, per la denominazione della qualifica rivestita, mansioni di dattilografia ovvero meccanografia, superando così le difficoltà funzionali dei servizi di copia, fotoreproduzione e meccanizzazione causate dal senso di contrarietà del personale della carriera esecutiva all'impiego nei servizi medesimi;

— il ruolo della carriera esecutiva delle ragioni provinciali dello Stato attua, invece, una bipartizione delle tre prime qualifiche, al fine di assicurare l'assolvimento delle mansioni di copia ed ovviare agli inconve-

nienti occorsi nell'utilizzare in dette mansioni impiegati che non rivestono qualifiche di dattilografo, ripristinando nel contempo le qualifiche di ufficiali di ragioneria, già proprie del ruolo medesimo.

È appena da precisare in proposito che per le cennate ragionerie provinciali non si presenta la necessità di avere anche impiegati con qualifiche tecniche di meccanografia, posto che presso di esse non si avverte per ora la proficuità della costituzione di centri meccanografici;

b) il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce la istituzione di un apposito ispettorato generale, in aggiunta a quelli indicati dalla legge 26 luglio 1939, n. 1037, per i servizi relativi agli affari generali, al personale e agli studi.

La necessità di tale istituzione deriva dall'ampiezza di detti servizi e dall'esigenza che essi siano organizzati in maniera unitaria e coordinati e diretti ad un livello adeguato alla loro importanza.

Si pone in evidenza, al riguardo, che:

1) le esigenze derivanti dall'amministrazione di un personale notevolmente numeroso (circa 5.000 unità) e dalla trattazione dei connessi affari generali non sono — già di per sè — inferiori a quelli che, in situazioni meno gravose, hanno giustificato la istituzione di apposite direzioni generali presso altre amministrazioni dello Stato;

2) gli studi che la Ragioneria generale dello Stato ha necessità di effettuare, sia nel campo economico e finanziario che in quello tecnico-contabile per le esigenze connesse alle proprie attività istituzionali, nonchè nel settore della elaborazione di nuovi metodi di organizzazione, impostati sulle più aggiornate realizzazioni in materia di produttività e di automazione dei servizi, ai fini dell'applicazione dei metodi stessi ai servizi del dicastero del tesoro, costituiscono compiti complessi e ponderosi, per i quali si impone una vigile e continua azione di coordinamento e di propulsione, unitamente all'esercizio di una effettiva direzione con le relative attribuzioni e responsabilità.

È appena da avvertire che l'attribuzione di siffatti compiti di studio va evidenziata nella stessa denominazione dell'istituendo ispettorato generale in quanto gli studi medesimi, mentre non incidono e non interferiscono in analoghi compiti a carattere speciale di altri dicasteri, debbono necessariamente assumere una vastità e generalità assolutamente indispensabili per il più proficuo vaglio finanziario delle pubbliche iniziative;

c) il terzo comma dell'articolo 1 mira ad evitare il cumulo dell'aumento recato dai ruoli ridimensionati nella qualifica corrispondente all'ex grado V con i soprannumeri al grado medesimo che possono disporsi ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928;

d) il quarto ed ultimo comma dell'articolo 1 sancisce la equiparazione delle qualifiche previste nei ruoli di nuova istituzione e non contemplate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con quelle stabilite dall'attuale ordinamento delle carriere;

e) l'articolo 2 intende operare la cennata applicazione delle disposizioni concernenti il personale delle carriere tecniche al ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (tabella A) e prevenire ogni dubbio circa l'ulteriore applicabilità delle norme contenute nell'articolo 275 del richiamato testo unico per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva degli ispettori di finanza che, come innanzi precisato, sostituisce il preesistente corrispondente ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza.

L'articolo stesso vuole inoltre assicurare che nell'avvicendamento nei diversi servizi d'istituto, prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli esami di avanzamento a direttore di sezione, venga effettuato almeno un anno di applicazione presso le ragionerie centrali o regionali;

f) l'articolo 3 stabilisce che il titolo specifico da richiedere per l'accesso al ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali sia il diploma di ragioniere e perito commerciale, in rapporto alle peculiari mansioni tecnico-contabili proprie di tale ruolo, e che ai con-

corsi relativi siano applicate le norme previste per la nomina a vice ragioniere delle ragioniere provinciali dello Stato;

g) gli articoli 4 e 5 sono diretti a disciplinare le mansioni che dovranno disimpegnare gli impiegati che rivestiranno le nuove qualifiche dei ruoli delle carriere esecutive dei servizi centrali e delle ragioniere provinciali dello Stato per quanto concerne i servizi di copia, fotoriproduzione e meccanografia.

Tali articoli prevedono anche una riserva del 10 per cento e del 20 per cento dei posti messi a concorso, rispettivamente, per gli aspiranti alla qualifica di applicato tecnico aggiunto e per gli aspiranti alla qualifica di dattilografo aggiunto, al fine di stimolare lo accesso a entrambe le qualifiche, nonché una prova integrativa di esame oltre quelle previste in via normale per l'ammissione alle carriere esecutive;

h) l'articolo 6 demanda all'ispettore generale capo preposto alla direzione dello Ispettorato generale di finanza l'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 20 del più volte richiamato testo unico per gli impiegati dell'ispettorato medesimo con qualifica di ispettore generale. Ciò all'ovvio fine di non fare sfuggire alla preventiva valutazione del responsabile del coordinamento delle ispezioni i casi che si presentano;

i) l'articolo 7, facendo salve le aspettative di quanti già rivestono la qualifica di direttore di ragioneria di 1<sup>a</sup> classe o di ispettore capo di ragioneria, prescrive che per la ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'avanzamento a ispettore generale gli interessati debbano aver svolto mansioni ispettive per almeno un biennio.

Tale norma è giustificata dalla opportunità che tutti i funzionari delle predette qualifiche svolgano per un certo periodo di tempo (almeno un biennio) quelle mansioni ispettive che loro saranno affidate in via permanente con la promozione alla qualifica di ispettore generale;

l) l'articolo 8 fissa le modalità di inquadramento degli impiegati dei ruoli delle carriere direttive dei servizi centrali e dello

ispettorato generale di finanza nelle nuove tabelle A e B.

In particolare si stabilisce che nel ruolo degli ispettori di finanza saranno inquadrati *de jure* gli attuali impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato generale di finanza che già esercitano compiti ispettivi e che nel nuovo ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali saranno collocati tutti gli altri, salvo trasferimento nella tabella B, in un secondo tempo e per una sola volta, di parte di questi ultimi e degli impiegati già appartenenti al ruolo aggiunto del soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) l'articolo 9 è inteso a stabilire l'inquadramento nelle nuove qualifiche di applicato tecnico di 1<sup>a</sup> o di 2<sup>a</sup> classe, di applicato tecnico aggiunto, di dattilografo di 1<sup>a</sup> o 2<sup>a</sup> classe e di dattilografo aggiunto dei ruoli delle carriere esecutive degli attuali archivisti, applicati, applicati aggiunti che già disimpegnano mansioni di fotoriproduzione o meccanografia e dattilografia;

n) l'articolo 10 intende eliminare una situazione di sostanziale blocco dello sviluppo di carriera del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana trasferito alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato e collocato in ruoli aggiunti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304.

La norma prevede, pertanto, la soppressione dei cennati ruoli aggiunti e l'inserimento degli impiegati ad essi appartenenti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici ordinari, nonché, per intuibile finalità di allineamento all'interno dell'istituto e di perequazione di sviluppo di carriera anche nei confronti dell'analogo personale trasferito presso altre amministrazioni dello Stato, la soppressione contemporanea dei posti aggiunti stabiliti dal precitato decreto presidenziale n. 1496 e il collocamento degli interessati nei posti della dotazione organica ordinaria delle qualifiche ricoperte.

La norma in esame — che è già stata adottata per i provvedimenti di revisione dei ruoli organici di altre amministrazioni —

prevede l'aumento dei posti delle qualifiche dei ruoli ordinari nelle quali vanno ad inquadarsi gli impiegati provenienti dai soppressi ruoli o posti aggiunti, in guisa da evitare ogni pregiudizio agli impiegati che già appartengono a tali ruoli ordinari, i quali altrimenti vedrebbero ridurre le proprie probabilità di avanzamento;

o) l'articolo 11 stabilisce — al primo comma — che, nella prima attuazione della legge, metà dei posti previsti per ciascuna delle qualifiche del ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali sarà conferita, a domanda, con i criteri e alle condizioni di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati dei ruoli della carriera speciale delle ragionerie provinciali dello Stato rivestenti qualifica corrispondente, ovvero qualifica inferiore con anzianità almeno pari a quella prescritta per l'avanzamento alla qualifica da conferire. Al secondo comma prevede invece che il primo concorso da bandire per la qualifica iniziale

del ruolo in oggetto sia riservato a favore degli impiegati del ruolo aggiunto a quello della carriera speciale di concetto delle predette ragionerie provinciali dello Stato, provvisti di qualsivoglia diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e degli impiegati delle carriere esecutive della Ragioneria generale dello Stato aventi qualifica non inferiore ad archivista in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

In sostanza il passaggio di ruolo conseguibile in virtù della norma in questione consente di regolarizzare numerose posizioni giuridiche di impiegati nominalmente appartenenti ai ruoli ordinario od aggiunto della ripetuta carriera speciale e di fatto in servizio presso uffici centrali o regionali;

p) l'articolo 12 sancisce la formazione concreta dei ruoli del personale della carriera ausiliaria, mediante trasferimento delle unità che attualmente sono tenute a fornire le altre amministrazioni dello Stato, in guisa da evitare aggravati di spesa.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

In aggiunta agli ispettorati generali di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, è istituito l'Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi.

I posti recati in aumento dai quadri di cui al precedente primo comma nelle qualifiche di ispettore generale e direttore di ragioneria riassorbono altrettanti posti in soprannumero che per le qualifiche stesse sono conferiti ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, la equiparazione delle qualifiche dei ruoli stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non contemplate dal predetto testo unico, è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

## Art. 2.

Per la nomina alla qualifica di consigliere di terza classe del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (tabella A) della Ragioneria generale dello Stato, si applicano le disposizioni riguardanti le carriere direttive del personale tecnico.

Nei riguardi dei consiglieri di prima, seconda e terza classe del ruolo di cui al precedente comma che compiranno, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità minima prescritta per l'ammissione al concorso per merito distinto o agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione del ruolo stesso, è richiesta, ai fini della validità del requisito di cui all'articolo 159 — secondo comma —

del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'applicazione, per almeno uno dei tre periodi ivi previsti, ai servizi delle ragionerie delle amministrazioni centrali o delle ragionerie regionali dello Stato.

Per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva degli ispettori di finanza (tabella B) della Ragioneria generale dello Stato, rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 275 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557.

## Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico o del corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

I concorsi di cui al precedente comma si effettuano secondo le norme previste per gli esami di ammissione alla qualifica di vice ragioniere delle ragionerie provinciali dello Stato.

## Art. 4.

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato che rivestono le qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto disimpegnano le mansioni di operatori di meccanografia e fotoriproduzione.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, il decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove di cui all'articolo 182 del testo unico approva-

to con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare apposita prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, indicata nel bando di concorso.

#### Art. 5.

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e di seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esame di ammissione ai ruoli predetti, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare una prova pratica di dattilografia, nonché una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, come specificato nei bandi di concorso.

Gli impiegati dei ruoli di cui al precedente primo comma disimpegnano, in conformità all'articolo 181 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonché quelle di collaborazione contabile, tecnica e amministrativa indicate nel regolamento.

#### Art. 6.

L'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati con qualifica di ispettore generale è deferito, per ciò che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva degli ispettori di finanza, all'ispettore generale capo preposto all'Ispettorato generale di finanza.

#### Art. 7.

I direttori di ragioneria di prima classe e gli ispettori capi di ragioneria del ruolo della carriera speciale direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato, i quali conseguiranno dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo alla scrutinabilità per l'avanzamento alla qualifica di ispettore generale del ruolo medesimo, non potranno essere ammessi allo scrutinio relativo se non abbiano esplicitato compiti ispettivi sui servizi delle ragionerie provinciali dello Stato per almeno un biennio.

#### Art. 8.

Gli impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano compiti ispettivi sono, entro un mese e con effetto dalla data predetta, inquadrati nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori di finanza (tabella B) della Ragioneria generale dello Stato, conservando l'anzianità di qualifica e di carriera possedute, e sono collocati nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, occupandovi il posto spettante secondo l'anzianità della qualifica già ricoperta.

Gli altri impiegati del predetto ruolo sono, nel termine e con la decorrenza di cui al precedente comma, inquadrati nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (tabella A) della Ragioneria generale dello Stato, conservando l'anzianità di qualifica e di carriera possedute, e sono collocati nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, occupandovi il posto spettante secondo l'anzianità della qualifica già ricoperta.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (tabella A) della Ragioneria generale dello Stato, compresi quelli inquadrati ai sensi del precedente comma e del successivo articolo 10, possono essere trasferiti a

domanda, da presentare entro due mesi dalla data predetta, nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori di finanza (tabella B), nel limite di due quinti della dotazione organica di ciascuna qualifica di quest'ultimo ruolo e con i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le promozioni alle qualifiche di ispettore generale ed equiparate dei ruoli di cui ai precedenti commi sono conferite dopo che saranno attuati i trasferimenti di cui al comma precedente.

#### Art. 9.

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti del ruolo della carriera esecutiva della Ragioneria generale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le mansioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di applicato tecnico di prima o di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto ovvero di dattilografo di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto, previste dal relativo nuovo ruolo.

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le mansioni di cui al precedente articolo 5 sono collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di dattilografo di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto, previste dal relativo nuovo ruolo. Il restante personale è collocato, con le anzianità possedute, nelle qualifiche di ufficiali di ragioneria aventi coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza.

#### Art. 10.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — sono collocati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento, i suddetti ruoli ordinari sono aumentati, per ciascuna qualifica, di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli aggiunti e dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

#### Art. 11.

Nella prima attuazione della presente legge, non oltre la metà dei posti previsti per ciascuna delle qualifiche del ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, può essere conferita a domanda, da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri e alle condizioni di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati dei ruoli della carriera speciale delle ragionerie provinciali dello Stato rivestenti la qualifica corrispondente ovvero inferiore, ma in possesso dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica da conferire.

Il primo concorso per esami che verrà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo di cui al precedente comma, è riservato agli impiegati del ruolo aggiunto della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato provvisti di uno dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e al personale dei ruoli di cui ai quadri III e VI allegati alla presente legge che rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e sia in

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Il personale dei ruoli ordinari delle ragionierie provinciali dello Stato e quello dei corrispondenti ruoli aggiunti non può essere assegnato nemmeno temporaneamente ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi appartengono.

**Art. 12.**

La costituzione del ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di

quello della carriera del personale ausiliario delle ragionierie provinciali dello Stato ha luogo mediante trasferimenti da disporsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le stesse modalità si applicano anche per i trasferimenti dai ruoli delle carriere del personale ausiliario del Ministero del tesoro.

**Art. 13.**

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

## QUADRO I

**RUOLI DELLE CARRIERE DIRETTIVE DELLA RAGIONERIA GENERALE  
DELLO STATO**

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
970	Ragioniere generale dello Stato . . . . .	1
900	Ispettori generali capi . . . . .	5 (1)

**TABELLA A - SERVIZI CENTRALI**

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
670	Ispettori generali e Direttori di ragioneria . . . . .	53
500	Direttori di divisione . . . . .	146
402	Direttori di sezione . . . . .	188
325	Consiglieri di 1 <sup>a</sup> classe	363
271	Consiglieri di 2 <sup>a</sup> classe	
229	Consiglieri di 3 <sup>a</sup> classe	
		750

**TABELLA B - ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA**

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
670	Ispettori generali . . . . .	13
500	Ispettori capi . . . . .	32
402	Ispettori . . . . .	40
		85

(1) In aggiunta ai contingenti di cui alla tabella G annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, un ispettore generale capo può essere destinato presso l'Istituto poligrafico dello Stato in posizione di fuori ruolo.

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## QUADRO II

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI SERVIZI CENTRALI  
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
500	Ragionieri superiori . . . . .	5
402	Ragionieri principali . . . . .	25
325	Primi ragionieri . . . . .	45
271	Ragionieri . . . . .	75
229	Ragionieri aggiunti	100
202	Vice ragionieri	
		<u>250</u>

## QUADRO III

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI SERVIZI CENTRALI DELLA  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
271	Archivisti capi . . . . .	85
229	Primi archivisti . . . . .	165
202	Archivisti	230
	Applicati tecnici di 1 <sup>a</sup> classe	
180	Dattilografi di 1 <sup>a</sup> classe	420
	Applicati	
	Applicati tecnici di 2 <sup>a</sup> classe	
157	Dattilografi di 2 <sup>a</sup> classe	420
	Applicati aggiunti	
	Applicati tecnici aggiunti	
	Dattilografi aggiunti	
		<u>900</u>

Gli applicati tecnici di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe e i dattilografi di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

## QUADRO IV

RUOLO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DEI SERVIZI  
CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
173	Commessi . . . . .	20
159	Uscieri capi . . . . .	90
151	Uscieri } . . . . .	190
142	Inservienti }	
		<u>300</u>

## QUADRO V

RUOLO DELLA CARRIERA SPECIALE DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI  
DELLO STATO

## CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
670	Ispettori generali . . . . .	7
500	Direttori di ragioneria di 1 <sup>a</sup> classe e Ispettori capi di ragioneria . . . . .	33
402	Direttori di ragioneria di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	130
325	Vice direttori di ragioneria . . . . .	220
		<u>390</u>

## CARRIERA DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
271	Ragionieri . . . . .	340
229	Ragionieri aggiunti } . . . . .	360
202	Vice ragionieri }	
		<u>700</u>

## QUADRO VI

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI  
DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
271	Ufficiali capi di ragioneria . . . . .	85
229	Primi ufficiali di ragioneria . . . . .	165
202	Ufficiali di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	230
	Dattilografi di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	
180	Ufficiali di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	420
	Dattilografi di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
157	Ufficiali aggiunti . . . . .	
	Dattilografi aggiunti . . . . .	
		<u>900</u>

I dattilografi di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe partecipano insieme agli ufficiali di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo ufficiale di ragioneria.

## QUADRO VII

RUOLO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE RAGIONERIE  
PROVINCIALI DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
173	Commessi . . . . .	10
159	Uscieri capi . . . . .	60
151	Uscieri . . . . .	130
142	Inservienti . . . . .	
		<u>200</u>